



COMUNE DI VISCHE

Città Metropolitana di Torino

P.zza Col.C.Amione, 1 – 10030 Vische (TO)

Tel. 011-9837501 mail: info@comune.vische.to.it PEC: vische@cert.ruparpiemonte.it

Matrimonio civile – Unione civile

Il matrimonio civile e l'unione civile vengono celebrati dall'ufficiale dello stato civile che può essere il Sindaco, il vicesindaco, un assessore o un consigliere comunale, un presidente di circoscrizione, il segretario comunale, un dipendente comunale a tempo indeterminato (e, in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate, a tempo determinato) che abbia superato un apposito corso o, anche, un cittadino italiano che abbia i requisiti per l'elezione a consigliere comunale.

Tra il celebrante e gli sposi non vi deve essere incompatibilità per vincoli di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado.

La parentela è *“il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui è avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio è adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di età, di cui agli articoli 291 e seguenti”* (articolo 74 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 della L. n.219/2012).

La parentela è in linea retta per i soggetti che discendono l'uno dall'altro, è in linea collaterale se i soggetti discendono da uno stesso stipite, ma non l'uno dall'altro.

L'affinità è il vincolo tra un coniuge ed il parente dell'altro coniuge. Nella linea e nel grado in cui taluno è parente di uno dei coniugi, egli è affine dell'altro coniuge.

Riepilogando il celebrante non potrà avere i seguenti legami di parentela con gli sposi:

in linea retta:

- 1° grado: padre o madre e figli;
- 2° grado: nonni e nipoti;
- 3° grado: bisnonni e pronipoti;
- 4° grado: trisnonni i trisnipoti;
- 5° grado: quartavolo e il figlio del trinipote;
- 6° grado: quintavolo e nipote del trinipote.

In linea collaterale:

- 1° grado: non esiste
- 2° grado: fratelli e sorelle.

Affinità in linea retta:

- 1° grado: i suoceri con i generi e le nuore.

Affinità in linea collaterale:

- 1° grado: non esiste;



COMUNE DI VISCHE

Città Metropolitana di Torino

P.zza Col.C.Amione, 1 – 10030 Vische (TO)

Tel. 011-9837501 mail: info@comune.vische.to.it PEC: vische@cert.ruparpiemonte.it

- 2° grado: i cognati (non sono affini il coniuge del cognato, né i mariti di due sorelle o le mogli di due fratelli);

L'ufficiale di stato civile deve indossare la fascia tricolore.

La celebrazione avviene nella Casa Comunale, in una sala aperta al pubblico, nel comune in cui è stata fatta la richiesta di pubblicazioni per il matrimonio, o l'istanza per le unioni civili. L'ufficiale di stato civile celebrante, alla presenza di due testimoni (uno per parte):

- dà lettura degli articoli 143 (Diritti e doveri reciproci dei coniugi), 144 (Indirizzo della vita familiare e residenza della famiglia) e 147 (Dovere verso i figli) del Codice Civile, mentre per le Unioni civili vengono letti gli articoli 1 comma 11 e 12 della Legge n.76/2016;
- riceve le affermazioni degli sposi di volersi prendere in marito e moglie, o degli uniti civilmente di voler costituire un'unione civile;
- accoglie, eventualmente, le ulteriori dichiarazioni riguardanti la scelta del regime patrimoniale di separazione dei beni o la scelta della legge applicabile ai rapporti patrimoniali
- per gli sposi, il riconoscimento di figli naturali (ora figli nati fuori dal matrimonio).

Solo in casi eccezionali è possibile celebrare il matrimonio o l'unione civile fuori dalla Casa Comunale, ovvero quando per infermità o altro impedimento giustificato all'ufficiale dello stato civile uno degli sposi o degli unici civilmente sia nell'impossibilità di recarsi nella Casa Comunale.

Dove è possibile la celebrazione del matrimonio

La celebrazione del matrimonio civile è possibile, ai sensi del codice civile, nelle seguenti sedi:

- nella Casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale è stata fatta la richiesta di pubblicazione;
- presso la Casa comunale di un Comune diverso da quello ove fu presentata la richiesta di pubblicazione (per la celebrazione del matrimonio per delega);
- in un luogo diverso dalla Casa comunale ove si trova lo sposo impedito a muoversi, o in imminente pericolo di vita, e quindi nella impossibilità materiale di arrivare alla Casa comunale;
- all'estero, nei luoghi indicati dalla legislazione del paese straniero.

L'articolo 106 del codice civile espressamente stabilisce: *“Luogo della celebrazione - Il matrimonio deve essere celebrato pubblicamente nella casa comunale davanti all'ufficiale dello stato civile al quale fu fatta la richiesta di pubblicazione”*.

Cosa si deve intendere per casa comunale

Per casa comunale si deve intendere *“un edificio che stabilmente sia nella disponibilità dell'amministrazione comunale per lo svolgimento di servizi, propri o di delega statale, che abbiano carattere di continuità e di esclusività.”*

Può essere destinata alla celebrazione dei matrimoni qualsiasi sala del palazzo comunale ritenuta idonea.



COMUNE DI VISCHE

Città Metropolitana di Torino

P.zza Col.C.Amione, 1 – 10030 Vische (TO)

Tel. 011-9837501 mail: info@comune.vische.to.it PEC: vische@cert.ruparpiemonte.it

La circolare del Ministero dell'Interno n. 29 del 7 giugno 2007, ha previsto che il matrimonio deve essere normalmente celebrato all'interno della Casa comunale, ma è possibile anche procedere celebrando il matrimonio nei giardini dell'edificio che ospita la casa comunale. Il giardino in questione deve costituire una "pertinenza funzionale" dell'edificio stesso ai sensi degli articoli 817 e 819 del codice civile ("sono pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio, o ad ornamento di un'altra cosa").

Il regime patrimoniale

I regimi patrimoniali tra cui i coniugi o gli uniti civilmente, possono scegliere sono due: la **comunione dei beni** e la **separazione dei beni**.

La comunione dei beni è il regime patrimoniale che automaticamente viene adottato laddove non ci sia una diversa manifestazione di volontà da parte dei coniugi. Pertanto, tale scelta non viene annotata sull'atto di matrimonio, né riportata negli estratti. Il regime della comunione dei beni prevede conseguentemente che tutti gli acquisti fatti dalla famiglia dopo il matrimonio, costituiscono patrimonio comune a prescindere dall'apporto economico di ciascun componente.

Sono esclusi dalla comunione dei beni:

- i beni che ciascun coniuge aveva prima del matrimonio;
- i beni avuti dopo il matrimonio per eredità o donazione;
- i beni di uso strettamente personale ed i loro accessori;
- i beni che servono all'esercizio della professione;
- i beni ottenuti come risarcimento di un danno patito.

Lo scioglimento della comunione dei beni avviene in uno dei seguenti casi:

- morte di uno dei coniugi;
- separazione giudiziale dei beni;
- provvedimento del Tribunale di omologazione della separazione personale dei coniugi;
- sentenza di divorzio;
- annullamento del matrimonio;
- scelta del regime di separazione dei beni (da effettuarsi per atto pubblico dinanzi ad un notaio).

La separazione dei beni deve essere invece espressamente richiesta dai coniugi o uniti civilmente e prevede, invece, che ciascuno conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante l'unione. Tale scelta deve essere dichiarata da entrambi i coniugi prima del matrimonio o dopo il matrimonio: davanti ad un notaio.

La separazione dei beni viene annotata sull'atto di matrimonio o sulla dichiarazione di unione civile e riportata negli estratti di matrimonio o nell'attestazione di unione civile.